



Decreto Dirigenziale n. 263 del 07/10/2011

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 3 Reclutamento del Personale

Oggetto dell'Atto:

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER ATTRIBUZIONE MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 15 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", RISERVATA AL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) con decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 713 del 21/06/2006 è stata indetta la selezione interna per titoli ed esami per l'attribuzione, mediante progressione verticale, di n. 15 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", riservata al personale della Giunta Regionale della Campania;
- b) il Presidente della Commissione esaminatrice, nominata con decreto assessorile n. 185 del 18/09/2008, ha rimesso al Settore Reclutamento gli atti del concorso, con note prot. nn. 0052650 del 21/01/2010 e 0381202 del 30/04/2010;

ATTESO CHE:

- a) con certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30/03/2010, la Regione Campania ha attestato che il patto di stabilità interno per l'anno 2009 non è stato rispettato;
- b) gli artt. 76, comma 4 e 77 ter, comma 16 della Legge n. 133/2008 dispongono che: *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"*;
- c) in applicazione della disposizione da ultimo citata, non è stato possibile procedere, nel corso del 2010, all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto;
- d) in materia di ripianamento del disavanzo di gestione sanitaria delle Regioni, l'art. 1, comma 174 della Legge n. 311/2004 dispone: *"Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli"*;
- e) in merito alla situazione finanziaria del corrente esercizio, con nota prot. 0379581 del 13/05/2011 del Coordinatore Area Generale Bilancio, avente ad oggetto *"Procedure di spesa – Limitazioni"*, è stato disposto, per tutte le Aree Generali di Coordinamento, *"di rallentare il più possibile la realizzazione dell'attuale programmazione finanziaria da parte degli Uffici, limitando nell'immediato le spese a quelle effettivamente inderogabili"*;

RILEVATO CHE:

- a) l'art. 39, comma 1 della L. n. 449/97 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/68 e s.m.i.;
- b) anche alla luce della situazione finanziaria dell'Ente sopra descritta, non è stato ancora possibile approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2011/2013, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della Legge n. 449/1997;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- a) gli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2010, che: *"Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"*;
- b) l'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010 che stabilisce: *"Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*;
- c) l'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 dispone che: *"È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di"*

personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente»;

d) con note prot. 0178803 del 04/03/2011 e 0262336 del 01/04/2011, è stato richiesto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito all'applicazione degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009, art. 9, comma 21 e art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 alla procedura selettiva interna indicata in oggetto;

ATTESO CHE:

a) in seguito a ricorso presentato da una candidata della procedura selettiva interna, il TAR Campania, con Sentenza della III Sez n. 620 del 01/02/2011, ha stabilito *“l'obbligo formale di concludere la procedura concorsuale de qua, con approvazione (o motivato diniego di approvazione) della relativa graduatoria, con ordine di provvedere entro 60 giorni..”*.

CONSIDERATO CHE:

a) con decreto dirigenziale n. 144 del 06/06/2011, alla luce dell'incerto quadro normativo in materia di progressioni verticali e delle limitazioni di carattere finanziario sopra illustrate, nonché tenendo conto che l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva interna renderebbe i candidati titolari, comunque, di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante ai fini dell'assunzione, si è disposto che:
a.1) con riferimento alla conclusione della procedura selettiva di n. 15 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, in esecuzione della Sentenza del TAR Campania, III Sez, n. 620 del 01/02/2011, si rende necessario acquisire, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2011/2013 e compatibilmente con la situazione finanziaria dell'Ente, i seguenti elementi:

a.2) possibilità di procedere o meno all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori alla luce dell'entrata in vigore degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009;

a.3) verifica dell'incidenza della spesa di personale nell'ambito delle spese correnti e quantificazione delle economie di spesa derivate dalle cessazioni nell'anno precedente, ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010;

a.3) definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010, dell'eventuale inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto;

PRESO ATTO CHE:

a) con Sentenza del TAR Campania, III Sez n. 3959 del 25/07/2011, notificata in data 09/08/2011, è stato parzialmente accolto il ricorso presentato da una candidata della procedura selettiva interna, stabilendo di ordinare *“alla Regione Campania di concludere il procedimento per cui è causa, nei sensi indicati in motivazione, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione amministrativa o di notifica di parte , se anteriore, della presente sentenza”;*

b) che nella stessa sentenza è precisato, peraltro, che: *“Resta naturalmente salva, in questo contesto, nondimeno, la generale potestà amministrativa di autotutela, sia in sede di riesame per l'emergere di vizi originari degli atti (autoannullamento), sia in sede di revisione della opportunità e convenienza amministrativa e dell'attualità del bisogno che aveva causato l'avvio della procedura (revoca, che può ricorrere anche allorquando intervenga una norma successiva che abbia vietato le stesse procedure già avviate)”* e più avanti che: *“..la parte ricorrente ha avuto riconosciuta la fondatezza della sola pretesa ad ottenere una motivata risposta alla sua domanda di conclusione del procedimento, ma non anche ad ottenere l'approvazione della graduatoria e/o la conseguente progressione verticale (in caso di vittoria della selezione). In più punti la sentenza di questa Sezione n. 620/2011 ha chiarito che alla ricorrente spettava il “diritto” a che l'amministrazione si pronunciasse, mediante approvazione (o motivato rifiuto di approvazione) della relativa graduatoria definitiva, ma tale pronuncia ben avrebbe potuto consistere anche, sotto questo profilo, in un motivato rifiuto di approvazione della graduatoria de qua.”*

CONSIDERATO CHE:

- a) successivamente alla notifica della Sentenza n. 3959 del 25/07/2011, si è proceduto, con nota prot. 0719230 del 23/09/2011, ad un ulteriore sollecito al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini del riscontro della richiesta di parere sull'applicazione degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009, art. 9, comma 21 e art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010;
- b) il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha, allo stato, fornito ancora alcun riscontro;
- c) per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'Ente, il Coordinatore Area Generale Bilancio ha comunicato a tutte le Aree Generali di Coordinamento, con nota prot. 0597027 del 29/07/2011 avente ad oggetto *"Monitoraggio patto di stabilità interno anno 2011"*, che con deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 21/06/2011 è stato fissato il tetto programmatico delle spese soggette a patto di stabilità interno e *"che le suddette spese sono state suddivise per ciascuna Area Generale di Coordinamento"*;
- d) la richiamata D.G.R. n. 290/2011 dispone, tra l'altro:
- d.1) al punto 6 del deliberato di: *"incrementare, per quanto riguarda gli impegni, l'obiettivo di spesa 2011 dell'Area Generale di Coordinamento 07... fino all'effettivo impegnato dell'anno 2010, per far fronte alle spese del personale ..."*;
- d.2) al punto 8 del deliberato di: *"incrementare, per quanto riguarda i pagamenti, l'obiettivo di spesa 2011 delle Aree Generali di Coordinamento 01, 04, 07, 10 e dell'Ufficio Comunitario fino all'effettivo pagato dell'anno 2010, per far fronte alle spese del personale e di funzionamento"*;
- d.3) al punto 14 del deliberato di: *"limitare la spesa complessiva, sia per competenza che per cassa, per ciascuna Area Generale di Coordinamento al tetto programmatico di spesa (impegni e pagamenti) come sopra calcolato e verificato relativamente ai capitoli di spesa rientranti nel patto di stabilità interno"*;
- d.4) al punto 15 del deliberato di: *"di attribuire ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese di competenza della propria Area attraverso una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti, tenuto conto dell'andamento tendenziale della spesa e fino all'adozione di ulteriori determinazioni da parte della Giunta Regionale, agli oneri per il personale evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestano il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità"*;
- e) alla luce di quanto disposto dalla D.G.R. n. 290/2011, le attuali limitazioni in termini di competenza e di cassa non consentono l'aggravio di ulteriori spese per il personale non rientranti nell'obiettivo di spesa stabilito nella stessa delibera;
- f) con nota prot n. 1134 del 23/09/2011, l'Assessore al Bilancio nell'evidenziare il *"momento di continua erosione dei flussi di cassa"* e che: *"le Regioni hanno avuto dallo stato un taglio di risorse per il 2011 di 4.000 milioni di euro (la quota della Regione Campania è stata di 381 milioni)"*, ha rappresentato che *"presupposto necessario per continuare in una gestione possibile sia una costante vigilanza volta a massimizzare le entrate e razionalizzare le spese"*;
- d) permangono quindi pienamente, allo stato, le condizioni di incertezza sul quadro normativo in materia di progressioni verticali e le limitazioni di carattere finanziario, già illustrate nel citato decreto dirigenziale n. 144/2011;
- e) in merito alla conclusione del procedimento concorsuale de qua, potrebbe costituire utile elemento l'acquisizione di parere da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L. n. 131/2003 che stabilisce: *"Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*;
- f) con nota prot. 0755618 del 06/10/2011 si è segnalata l'opportunità di valutare l'eventuale richiesta di parere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, in merito all'applicazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia di progressioni di carriera e di limitazione delle assunzioni;

RITENUTO:

- a) di dover pertanto stabilire che la conclusione della procedura selettiva di n. 15 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2011/2013 e compatibilmente

con la situazione finanziaria dell'Ente, possa essere portata a conclusione previa acquisizione dei seguenti elementi da parte delle autorità sopra indicate:

- a.1) possibilità di procedere all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori della progressione verticale alla luce dell'entrata in vigore degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009;
- a.2) modalità di quantificazione del costo dell'eventuale assunzione dei vincitori della procedura selettiva interna, ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 e verifica dell'incidenza del costo delle assunzioni nell'ambito delle economie di spesa derivate dalle cessazioni nell'anno precedente;
- a.3) definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010, dell'eventuale inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi ed Assunzioni, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- 1) di stabilire, in mancanza degli elementi indicati in premessa, che la procedura selettiva interna per n. 15 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", si intende revocata per cui il procedimento dovrà ritenersi concluso negativamente;
- 2) di subordinare ogni ulteriore decisione dell'Amministrazione alla verifica dell'acquisizione dei seguenti elementi, non esclusa in autotutela la possibilità di procedere all'approvazione della graduatoria de qua:
 - 2.1) possibilità di procedere all'approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori anche alla luce dell'entrata in vigore degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009;
 - 2.2) definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 21 della Legge n. 122/2010, dell'eventuale inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto;
 - 2.3) quantificazione del costo delle eventuali assunzioni dei vincitori della procedura selettiva interna, nel rispetto dell'art. 14, comma 9 della Legge n. 122/2010 e verifica dell'incidenza dello stesso costo sulle economie di spesa derivate dalle cessazioni nell'anno precedente;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale, per il seguito di competenza, ivi compresa la comunicazione del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- 4) di trasmettere altresì il presente provvedimento al Gabinetto di Presidenza;
- 5) di inviare il presente decreto al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC;
- 6) di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane, ai fini degli adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.

MARCHIELLO